



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Udienza del 23.3.2017

N.

**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice di Milano**

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

, con l'Avv.to RAFFA FILIPPO ANTONINO e  
con l'Avv.to VENEGONI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA FOGAZZARO, 14  
20135 MILANO;

**RICORRENTE**

contro

**SRL**, con l'Avv.to SCACCHI PIERANGELO e con l'Avv.to  
CONCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in Milano, Via Salvini 10;

**RESISTENTE**

**OGGETTO: nullità licenziamento per giustificato motivo oggettivo e  
trasferimento di azienda.**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data  
27.12.2016, ha convenuto in giudizio P SRL per l'accertamento  
della nullità del licenziamento intimatogli da S SRL in data 4/7/16 e l'accertamento  
del diritto, ex art. 2112 cc, al passaggio alle dipendenze di P SRL dal 13/7/16 e la  
condanna di tale società alle conseguenze di cui all'art. 18, comma 1, L. 300/70; con  
vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.





Si è ritualmente costituita in giudizio P SRL contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

\*\*\*

È pacifico e documentale che veniva assunto da S SRL in data 6/4/94 con inquadramento al quarto livello C.C.N.L. industria metalmeccanica privata e mansioni impiegate di addetto all'ufficio produzione.

Dal 1/7/2002 si poneva in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 Legge 300/70.

Il rapporto di lavoro del ricorrente cessava in forza di licenziamento del 4/7/16 per giustificato motivo oggettivo per l'avvenuta cessazione totale dell'attività produttiva di S SRL.

Nel presente giudizio il ricorrente ha esposto che S SRL in data 28/1/16 (dopo un periodo di cassa integrazione) comunicava alle OO.SS. di aver deliberato un trasferimento parziale di azienda per una intervenuta riorganizzazione dell'attività e la necessità di suddividere le attività immobiliari da quella produttiva ed individuando, su richiesta delle stesse OOSS, la società P SRL quale cessionaria del ramo.

In data 23/3/16 S SRL e P SRL sottoscrivevano un contratto di affitto di ramo d'azienda con effetto dall'1/4/16 ed individuando nel ramo affittato il marchio e il know how dei prodotti commercializzati e dei brevetti, determinati beni indicati nell'allegato, contratti relativi a ordini e forniture, il rapporto di lavoro di 15 dipendenti, senza nessuna indicazione delle ragioni di appartenenza al ramo.

A dire del ricorrente dopo tale affitto di ramo d'azienda l'attività produttiva presso lo stabilimento proseguiva senza alcuna variazione.

Con lettera del 9/6/16 S SRL apriva una procedura di mobilità dichiarando, su 18 dipendenti, un esubero di otto unità salvo che nel medesimo periodo altri 10 dipendenti passavano alle dipendenze di P SRL, rimanendo quindi in forza S SRL solo otto lavoratori che in data 4/7/16 venivano licenziati individualmente (compreso ) per giustificato motivo oggettivo.

Peraltro in data 13/7/16 veniva sottoscritta tra S SRL e P SRL una cessione di ramo di azienda identica al precedente affitto.

\*\*\*





Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Deve innanzitutto evidenziarsi che non è contestato nel presente giudizio che pendente il rapporto con S SRL e fino al momento del distacco sindacale, svolgesse le mansioni impiegate di addetto all'ufficio produzione, riportando direttamente al responsabile di tale ufficio.

Dalla lettura della memoria difensiva di P SRL si evince, con assoluta evidenza, che l'attuale organizzazione della società (peraltro mutuata da quella di S' SRL) prevede comunque il reparto produzione (cfr. capitolo 7 lett. d).

Dalla lettura poi dei documenti di causa, risulta che l'affitto di ramo d'azienda e la successiva cessione prevedevano la sola esclusione del reparto tornitura.

Può quindi darsi per provato, senza necessità di alcuna attività istruttoria ulteriore, che il reparto di appartenenza di sia stato specificamente oggetto dell'affitto e successiva cessione di ramo di azienda.

A ben vedere, la difesa di P SRL non ha valorizzato tanto tale circostanza quanto la diversa organizzazione del reparto produzione, il quale, successivamente al distacco sindacale del ricorrente, vedeva il passaggio dal gestionale Baam al gestionale Sap con la conseguenza che, così almeno la tesi difensiva della convenuta, le mansioni di non sarebbero più presenti in azienda.

Trattasi di tesi difensiva del tutto inconciliabile con le previsioni dell'articolo 2112 cc a mente del quale, come assolutamente noto, nel caso di affitto o cessione di ramo di azienda tutti i dipendenti appartenenti al ramo ceduto devono vedere i rispettivi rapporti di lavoro passare senza soluzione di continuità in capo alla cessionaria, conservando i diritti già maturati.

Ne deriva quindi che la modifica, anche radicale, dell'organizzazione aziendale tale da rendere in ipotesi vetuste le mansioni del ricorrente (in quanto non più in possesso delle necessarie conoscenze professionali come evocato in memoria) non altera minimamente il diritto di quest'ultimo a transitare con il ramo di pacifica appartenenza, trattandosi di tema estraneo al presente giudizio quello relativo (ove mai il ricorrente dovesse rientrare dal distacco) alla sua impossibilità di disimpegnare le mansioni per la diversa organizzazione, non avendo nel frattempo mantenuto l'aggiornamento professionale a tali fini necessario.





Trattasi tuttavia di profilo inidoneo a comportare quale conseguenza la violazione dei diritti del ricorrente così come scolpiti nel citato articolo 2112.

Ne deriva quindi che il licenziamento intimato a \_\_\_\_\_ da S \_\_\_\_\_ SRL, più che illegittimo, è da intendersi nullo in quanto in violazione della norma imperativa da ultimo richiamata.

Difatti, la circostanza che il ricorrente sia stato licenziato per cessazione dell'attività in prossimità del definitivo trasferimento di aziende in capo a P \_\_\_\_\_ SRL, rende evidente, ad avviso del giudicante, che detto licenziamento era chiaramente finalizzato ad evitare che parte della forza lavoro, compreso \_\_\_\_\_, passasse in capo alla cessionaria, con evidente e fraudolenta elusione della norma interattiva in commento.

Trovano quindi applicazione le tutele di cui all'art. 18, comma 1 L. 300/70, con la conseguenza che, dichiarato nullo il licenziamento, e accertato il diritto di al diretto passaggio le dipendenze di P \_\_\_\_\_ SRL, quest'ultima va condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro con lo stesso inquadramento e le medesime mansioni..

Quanto al risarcimento dei danni, esso a mente dell'art. 18 S.L. ammonta alle retribuzioni sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad € 2302,25 (così come documentato da parte e in ogni caso non contestato dalla convenuta) dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo; la convenuta va altresì condannata a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del rapporto di lavoro.

Dalle somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento del danno devono detrarsi, quale *allunde perceptum*, gli importi corrisposti al lavoratore dal sindacato di appartenenza che provvedeva ad assumerlo con decorrenza dall'11/7/16 come documentato dalla stessa parte, fermo restando il limite minimo di cinque mensilità previsto dall'articolo 18, comma 2.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Sentenza esecutiva.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da S \_\_\_\_\_ SRL a \_\_\_\_\_ in data 4/7/16 nonché il diritto di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., al diretto passaggio alle





dipendenze di P S.R.L. e ordina a P S.R.L. l'immediata reintegra di  
nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le stesse mansioni;  
condanna P S.R.L. a risarcire a il danno determinato  
nell'indennità mensile di € 2302,25 da corrispondere dalla data del licenziamento a quella  
di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo effettivo,  
nonché a versare i contributi di legge per l'intero periodo di avvenuta interruzione del  
rapporto di lavoro, detratto quale *allunde perceptum* quanto percepito dal ricorrente dal  
11/7/16, fermo il limite minimo di cinque mensilità;

condanna P S.R.L. a rimborsare a le spese di lite che si  
liquidano in complessivi € 6.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei  
procuratori antistatari;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 23.3.2017

Il Giudice  
Tullio Perillo



